

Regolamento di modifica al “Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a sostegno delle Università della terza età e della libera età nell’ambito dell’apprendimento non formale, in attuazione dell’articolo 8 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 41 (interventi a sostegno delle Università della terza età e della libera età nell’ambito dell’apprendimento non formale), emanato con decreto del Presidente della Regione 24 settembre 2018, n. 192”.

**Art. 1** modifica all’articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 192/2018

**Art. 2** modifica all’articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 192/2018

**Art. 3** modifica all’articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 192/2018

**Art. 4** modifiche all’articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 192/2018

**Art. 5** modifica all’articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 192/2018

**Art. 6** modifica all’articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 192/2018

**Art. 7** entrata in vigore

**art. 1** modifica all’articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 192/2018

1. Dopo la lettera e) del comma 2 dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 24 settembre 2018, n. 192 (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a sostegno delle Università della terza età e della libera età nell’ambito dell’apprendimento non formale, in attuazione dell’articolo 8 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 41 (interventi a sostegno delle Università della terza età e della libera età nell’ambito dell’apprendimento non formale)) il punto e virgola è sostituito dal punto.

**art. 2** modifica all’articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 192/2018

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2018 è aggiunto il seguente:  
«1 bis. Gli interventi di cui all’articolo 2, comma 2, della legge sono finanziati tramite bando annuale.».

**art. 3** modifica all’articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 192/2018

1. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2018 è sostituita dalla seguente: «a) Qualora non già in possesso del Servizio, copia di atto costitutivo e statuto dell’ente richiedente e, in caso di variazioni intervenute successivamente, copia dello statuto vigente.».

**art. 4** modifiche all’articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 192/2018

1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2018 dopo le parole: «didattiche istituzionali» sono aggiunte le parole seguenti: «inerenti l'organizzazione di corsi, seminari e laboratori didattici».
2. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2018 dopo le parole: «e laboratori» è aggiunta la parola seguente: «didattici» e dopo le parole: «rimborso delle» è aggiunta la parola seguente: «relative».
3. Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2018 le parole: «15 per cento» sono sostituite delle parole: «25 per cento» e le parole: «desumibili da un timesheet e dal costo orario lordo del personale stesso» sono sostituite delle parole: «desumibili da un timesheet, e sulla base del costo orario lordo del personale stesso».
4. Alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2018 le parole: «Oneri di carattere generale non ricompresi» sono sostituite dalle parole: «Spese di carattere generale non ricomprese» e le parole: «10 per cento» sono sostituite delle parole: «15 per cento».

**art. 5** modifica all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 192/2018

1. Al comma 2 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2018 le parole: «a tre mesi» sostituite delle parole: «a un mese».

**Art. 6** modifica all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 192/2018

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2018 le parole: «entro tre mesi» sostituite delle parole: «entro un mese».

**art. 7** entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE